

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 10 settembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Franco Turigliatto, senatore all'epoca dei fatti (ore 9,37)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 5477/08 RGNR – n. 32708/09 RG GIP – n. 15190/14 RG DIB) pendente presso il tribunale di Roma nei confronti del signor Franco Turigliatto, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto a maggioranza all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Turigliatto, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Dal momento che il relatore non è presente in Aula, chiedo al presidente della Giunta, senatore Stefano, se intende intervenire.

STEFANO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per confermare le motivazioni per le quali la Giunta ritiene che sussista l'insindacabilità. Le ha sintetizzate molto bene lei e quindi lasciamo che l'Aula si esprima, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,56.

(La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 9,56).

La seduta è ripresa.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che

le dichiarazioni rese dal signor Turigliatto, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Roberto Calderoli (ore 9,58)

Approvazione parziale della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 110/14 RG Trib. – n. 11852/13 RGNR) pendente presso il tribunale di Bergamo nei confronti del senatore Roberto Calderoli, per i reati di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (diffamazione aggravata da finalità di discriminazione razziale)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, respingendo a maggioranza la proposta del relatore Crimi, ha proposto all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento penale a carico del senatore Calderoli, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Malan, se intende intervenire.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, la vicenda trae origine da talune frasi pronunciate dal senatore Calderoli nei confronti del ministro Cécile Kyenge nel corso di un comizio tenutosi a Treviglio il 13 luglio 2013 e poi diffuse da organi di stampa di tiratura nazionale.

Il documento in esame concerne una fattispecie delittuosa di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (diffamazione con l'aggravante di aver recato offesa mediante comizio quale mezzo di pubblicità e di aver commesso il fatto per finalità di discriminazione razziale).

La Giunta ha ascoltato ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Calderoli che, nel lasciare agli atti il proprio intervento, ha rilevato che la dichiarazione rivolta all'ex ministro Kyenge rappresentava una critica politica, relativa alla politica migratoria del Governo e del Ministro, oggetto di due atti ispettivi specifici che vanno ad aggiungersi a una miriade di altre iniziative sempre di carattere politico sul tema dell'immigrazione.

Il senatore Calderoli ha riconosciuto di aver utilizzato, all'interno di un articolato intervento sull'immigrazione, un'espressione forte, ma fatta esclusivamente come battuta ad effetto, visto che il contesto, oltre che politico, era anche ludico e, cioè, quello di una festa estiva organizzata.

Il relatore Crimi nella seduta del 4 febbraio 2015 ha prospettato l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea la declaratoria di sindacabilità rispetto al documento in titolo, non rientrando – a suo giudizio – le opinioni espresse dal senatore Calderoli nell'ambito delle prerogative tutelate dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Come già detto dal Presidente, tale proposta è stata respinta a maggioranza dalla Giunta considerato che il senatore Calderoli ha utilizzato, all'interno di un articolato intervento sull'immigrazione fortemente critico e sostanzialmente riprodotto di atti di sindacato ispettivo presentati dallo stesso, un'espressione forte fatta esclusivamente come battuta ad effetto, visto che il contesto, oltre che politico, era anche ludico e senza finalità di danneggiare la personalità o, tanto meno, di istigare all'odio.

Il secondo elemento che va preso in considerazione è il «legame temporale» tra la dichiarazione di sostanza resa dal senatore Calderoli fuori dalle Aule parlamentari e gli atti parlamentari tipici in cui ha affrontato le medesime tematiche toccate in quella occasione. Il legame temporale è pienamente ravvisabile. Il comizio cui ci riferiamo è del 13 luglio 2013, mentre i documenti di sindacato ispettivo specifici sono del 14 maggio 2013, ossia proprio del periodo immediatamente antecedente al comizio.

Per questi motivi la Giunta, respingendo a maggioranza la proposta del precedente relatore di sindacabilità delle dichiarazioni del senatore Calderoli, ha proposto invece di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Calderoli concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Questo rispetto alle due ipotesi delittuose.

Vorrei pertanto proporre fin d'ora che l'Aula possa esprimersi per parti separate, da un lato sull'ipotesi di reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale e dall'altro sull'ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993, anche in considerazione del fatto che mi trovo ad essere un relatore di risulta, cioè non per aver presentato una relazione in Commissione, ma perché sono stato tra coloro che hanno respinto la proposta presentata dal relatore. Pertanto, per dare modo all'Assemblea di esprimersi compiutamente, chiedo il voto per parti separate,

anticipando che evidentemente io sostengo un parere favorevole, cioè un parere di insindacabilità su entrambi i profili.

ZANDA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, ho chiesto la parola per rivolgere una domanda alla sua cortesia, alla cortesia dell'Assemblea e naturalmente anche, in primo luogo, a quella del vice presidente Calderoli, sulla possibilità che questo voto venga rinviato. Mi permetta di motivare, sia pure molto sinteticamente, le ragioni di questa richiesta.

La posizione politica negativa del Gruppo del Partito Democratico sulle espressioni che ha usato a suo tempo il senatore Calderoli e che adesso sono oggetto del procedimento penale è stata resa ufficiale da quest'Assemblea per iniziativa del Gruppo del Partito Democratico. Il 16 luglio 2013 è stata presentata una mozione, di cui io sono il primo firmatario e che porta di seguito le firme dei senatori Schifani, Morra, Susta, Zeller, De Petris e Nencini. Queste firme rappresentano la larga maggioranza che ha poi approvato la mozione: questa è la nostra posizione politica.

Ma oggi è oggetto della nostra valutazione una cosa diversa: dobbiamo esprimerci su un procedimento penale avviato, che riguarda il senatore Calderoli (che ricordo è anche Vice Presidente del Senato). Noi riteniamo – parlo del Gruppo del Partito Democratico – che vi sia la necessità di un ulteriore approfondimento. Queste ultime settimane – come tutti i colleghi sanno – sono state molto dense di attività, il tempo a disposizione è stato veramente poco e la delicatezza della questione impone viceversa che ciascun senatore possa essere debitamente informato, possa valutare e possa riflettere.

Aggiunge naturalmente argomenti a questa istanza che io le rivolgo, signor Presidente, anche la relazione del relatore, che ha in qualche modo fatto evolvere il tema con la sua richiesta di votazione per parti separate. Io considero ragionevole l'indicazione del senatore Malan, ma questo naturalmente aumenta la necessità di riflettere anche su questa possibile, e dal mio punto di vista auspicabile, evoluzione del procedimento. Quindi torno a chiedere a lei, all'Assemblea e al senatore Calderoli la possibilità di un rinvio del voto su questa questione.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, la richiesta del presidente Zanda, fatta nello specifico solo per il caso che riguarda il collega Calderoli, in considerazione della situazione in cui ci troviamo in questo momento, in pieno clima di riforme costituzionali, in cui un Presidente del Consiglio quasi esautora il Presidente del Senato dal suo ruolo, annunciando anti-

patamente le decisioni che avrebbe dovuto assumere il Presidente del Senato, quasi a voler anticipare quell'abolizione del Senato che auspica, ci sa più di ricatto. Questo è il significato esatto che bisogna dare alle parole del presidente Zanda oggi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È un vero e proprio ricatto, perché il Partito Democratico, nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha già votato per l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Calderoli. Ha già votato! Stranamente non si sono posti il problema per tutti gli altri casi che sono oggi all'ordine del giorno, come ad esempio quelli di Turigliatto e Gentile, ma stranamente se lo sono posto per il caso del senatore Calderoli, che è il presentatore di 500.000 emendamenti alle riforme costituzionali. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Quindi usiamo le giuste parole. Quella del Presidente Zanda e del Partito Democratico non è una proposta, ma è un vero e proprio ricatto: se vuoi che ti votiamo per l'insindacabilità, ritira gli emendamenti, altrimenti voteremo per la sindacabilità delle tue opinioni! (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Crosio, Pagnoncelli e Scilipoti Isgro*).

Questo è quello che ha detto oggi il presidente Zanda, con parole velate, ma in maniera tale che tutti hanno capito che si trattava di un ricatto velato, anzi neanche velato, ma evidente. (*Commenti dal Gruppo PD*). Non c'è bisogno di sorridere, è così. La cosa è abbastanza evidente, lo hanno capito tutti.

PRESIDENTE Si rivolga a me, senatore Crimi.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, non ceda a questi ricatti, perché sarebbe veramente degradante per questa istituzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È stato richiesto il voto dell'Assemblea.

AIROLA (*M5S*). Lei è sempre la seconda carica dello Stato!

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, posso intervenire sulla richiesta di rinvio della deliberazione o nel merito della questione?

PRESIDENTE. Può intervenire sulla richiesta di rinvio, senatore Calderoli.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, personalmente lascio da parte le polemiche, le riforme e tutte le parole grosse che ho sentito in questa Assemblea, in questo momento. Non è una fisima, da parte mia, il fatto di voler chiedere il voto e lo specificherò meglio in seguito. Il pro-

nunciamento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è del 4 di febbraio di quest'anno. Inspiegabilmente il tribunale di Bergamo, nonostante la richiesta del rinvio degli atti al Senato, come previsto dalla legge, non ha inviato gli atti e ha proseguito tenendo tre udienze prima di inviare gli atti. Nonostante poi la Giunta si fosse pronunciata a favore della insindacabilità, il procedimento è comunque proseguito con una serie di sedute e sono stati uditi i testi e il 3 ottobre è fissata un'udienza che potrebbe rappresentare l'ultima udienza. A questo punto, credo dunque che si debba affrontare il problema.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, credo che siano assolutamente da tenere in considerazione le motivazioni contrarie al rinvio che sono state testé esposte dal presidente Calderoli. C'è una questione molto seria, da questo punto di vista. Tra l'altro, signor Presidente, nella riunione della Conferenza dei Capigruppo sapevamo perfettamente come era la situazione e lei stesso aveva proposto di sottoporre alla votazione tutte le deliberazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Dunque, durante la riunione non erano state esposte ipotesi di rinvio.

Signor Presidente, penso inoltre sia bene per tutti e sia interesse di tutti, visti il momento così delicato e la situazione che si è venuta a creare e che affronteremo nella riunione della Conferenza dei Capigruppo di oggi pomeriggio (con le forzature che si stanno producendo anche sulle riforme) evitare qualsiasi decisione che possa anche essere interpretata come una forma – chiamiamola così – di indebita pressione. Ritengo quindi che sia bene procedere con la votazione.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura è contrario al rinvio. Voglio dire però che francamente, a differenza di altri colleghi, non credo che l'intervento del presidente Zanda fosse finalizzato a coartare nella sua attività emendativa il presidente Calderoli, che è noto peraltro per essere persona capace di determinarsi nelle sue scelte. Non penso neppure che vi sia un intendimento contrario di voler beneficiare oggi di non si sa quale benevolenza dell'Assemblea.

Ritengo dunque che sia giusto rispettare la determinazione espressa dallo stesso senatore Calderoli, anche alla luce delle cose che abbiamo ascoltato sul procedere di questa vicenda, sulla quale non voglio qui entrare nel merito. Si tratta di una vicenda sicuramente spiacevole e critica-

bile, ma della quale comunque a suo tempo il senatore Calderoli si scusò, con tutta una serie di chiarimenti.

Ciò detto, siccome stiamo esaminando la proposta di rinvio, ritengo che proseguire secondo l'ordine naturale e logico dei lavori elimini e sgombri il campo dal sospetto che prima qualcuno ha avanzato, così da decidere nel merito della vicenda. Già il pomeriggio di ieri mi è sembrato abbastanza accidentato per quanto riguarda i nostri lavori, le competenze e i ruoli. Credo quindi che sia bene procedere nell'esame della vicenda che riguarda il senatore Calderoli. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, credo che si farebbe un torto all'intelligenza del collega Zanda immaginando di poter coartare con un piccolo espediente estorsivo la furia emendativa del collega Calderoli; se anche qualcuno lontanamente lo pensasse, collega Zanda, sarebbe impossibile: chi conosce Calderoli sa benissimo che ci vuole ben altro.

Certamente però siamo preoccupati in questo momento – e mi rivolgo ai colleghi del Partito Democratico affinché condividano la nostra preoccupazione – per quanto sta segnalando il collega Calderoli, che è molto grave. Non c'è dubbio infatti che, a fronte di una decisione comunque assunta dalla Giunta e con un procedimento che sta andando avanti come se il problema della insindacabilità delle opinioni espresse da un senatore semplicemente non esistesse, il rinvio di questa decisione rischia di metterci in una situazione molto difficile e direi quasi di conflitto con la magistratura, di cui potremmo francamente fare a meno, data anche l'estrema difficoltà di gestione di questo tipo di conflitti da parte del Senato, delle istituzioni e da parte sua, presidente Grasso, come lei ben sa.

Non ci sono motivi obiettivamente seri per un ulteriore approfondimento di una questione che risale ormai al mese di febbraio e che è ormai talmente chiara che la Giunta è arrivata ad esprimere un parere ampiamente condiviso rispetto all'insindacabilità delle opinioni espresse dal collega Calderoli.

È dunque soprattutto per questo (non so quali possano essere le altre ragioni che inducono il Gruppo del Partito Democratico a chiedere questo rinvio), per questa preoccupazione anche di carattere istituzionale che ritengo che sarebbe un errore rinviare questa decisione, un errore anche abbastanza pericoloso, oltre che un atto di debolezza da parte del Senato, di fronte ad una situazione che francamente, almeno stando ai miei ricordi – sono in Giunta da tanti anni, dal 2007 – non si era fino ad oggi mai verificata. Non ricordo che sia mai accaduto che su un caso di insindacabilità il processo sia andato avanti felicemente, come se non fosse necessario il parere della Giunta costituzionalmente previsto.

Per queste ragioni noi chiediamo che si preceda, come da calendario, alla discussione del caso Calderoli.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signor Presidente, vi sono almeno tre motivi su cui siamo chiamati a svolgere una riflessione che ci apre la porta ad una proposta che vado a presentare.

Il primo è riferito alla presenza di un conflitto istituzionale fra la magistratura, che prosegue per il percorso del giudizio, come è stato testé ricordato dal presidente Calderoli, e il Senato, che rischia di vedere pregiudicate le proprie prerogative, ove mai le decisioni dovessero arrivare in ritardo.

Il secondo motivo è il contenuto del caso, che è stato illustrato in modo puntuale e preciso dal senatore Malan, come dice egli stesso, «relatore di risulta», che con grande puntualità ha ricostruito la vicenda anche in merito alla scansione temporale dei fatti occorsi e alla proposta che lui fa di un voto per parti separate onde consentire all'Assemblea l'espressione di un parere più maturo, responsabile e completo.

Il terzo motivo, che credo sia assolutamente rilevante e per il quale mi sento anche di esprimere un pensiero di solidarietà al presidente Zanda, è che il tono e i termini utilizzati dal collega Crimi per ricercare una motivazione a sostegno della richiesta di rinvio credo che siano assolutamente censurabili. Il termine «ricatto» penso sia l'assoluta antitesi rispetto alla linearità e alla trasparenza dei comportamenti che mi sento di riconoscere al presidente Zanda e che rappresentano essi stessi come motivazione un elemento in più, che mi induce a proporre la prosecuzione dei lavori con l'espressione del voto proprio per sottrarre, in un momento particolarmente delicato del dibattito istituzionale, il Senato dalla necessità che gli venga riconosciuta la sua funzione, la sua autonomia.

In tal senso chiedo, a nome del Gruppo dei Conservatori e Riformisti, di proseguire con l'espressione del voto.

FERRARA Mario (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (*GAL (GS, PpI, FV, M)*). Signor Presidente, interveggo per fare un appello al senatore Zanda, cioè di ritirare la sua richiesta. Siamo abituati, in verità per altro verso (ossia per i procedimenti legislativi), a dichiarazioni per cui, quando per certi argomenti il tempo è compiuto, è necessario che si voti: probabilmente anche a questo saremo chiamati nel pomeriggio, il tempo compiuto.

Per quanto attiene alla decisione operata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il tempo è compiuto già da tanto. Quando in

quest'Aula è stata assunta la decisione di non procedere a verificare la decisione della Giunta, lo si è fatto con un ampio consenso. Unico precedente in questa legislatura è la decisione che atteneva alla posizione del senatore Papania, che è stata presa quasi all'unanimità; in Giunta è stata rivista la decisione nel senso di una correzione temporale, così come era stato proposto in Aula sia dal senatore Cucca che da me.

Nel caso che riguarda l'affare in esame, non mi sembra che ricorrano le condizioni. Pertanto, quando le decisioni sono state prese da tanto tempo è necessario procedere, come espresso dal senatore Calderoli, viepiù per la prosecuzione del processo, non credo possa essere messa positivamente ai voti la proposta del senatore Zanda.

Per queste ragioni, ripeto la mia richiesta fatta in prologo all'intervento: sarebbe bene che la proposta fosse ritirata e che procedessimo alla votazione.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, comprendo i ragionamenti del presidente Zanda e in qualche misura posso anche dividerli, però c'è un'esigenza ulteriore e più alta, cioè quella di dare al collega Calderoli – in questa fase non entro nel merito delle sue affermazioni – la certezza di una posizione processuale che in questo momento dipende da noi. Pertanto, essendo fissati i termini dell'ulteriore fase processuale per il 3 ottobre prossimo, credo che dobbiamo esprimerci per dare copertura o no alla sua attività. Conseguentemente sono dell'avviso di procedere e andare all'esame, nel merito, della proposta della Giunta, avendo presente anche che sono trascorsi parecchi mesi da quando la Giunta si è pronunciata al riguardo.

MALAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, in qualità di relatore vorrei dare il mio parere sulla proposta del senatore Zanda. La Giunta, anche se volesse, non ha gli strumenti per fare un'ulteriore disamina della questione, per cui dal punto di vista della Giunta la questione è stata evasa totalmente.

Il documento è stato da lei, Presidente, deferito alla Giunta il 12 novembre 2014, ovvero dieci mesi fa; la Giunta ha svolto un esame approfondito e il 4 febbraio ha definito la propria proposta, che è quella sulla quale io ho brevemente relazionato.

Credo che sette mesi siano un tempo adeguato, non credo si sia mai aspettato tanto, in questa legislatura, per portare in Aula una deliberazione

della Giunta. Troverei veramente difficile pensare ad un ulteriore rinvio. Mi chiedo che cosa sarebbe successo se ciò fosse avvenuto su altri documenti deliberati dalla Giunta.

ZANDA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, non rispondo all'insinuazione del senatore Crimi e mi rivolgo alla Presidenza del Senato. Il relatore Malan ha adesso fatto cenno alla possibilità di rinvii. Ricordo che dagli atti delle nostre sedute emerge che i rinvii, in queste circostanze, sono stati diversi, forse addirittura numerosi.

Ricordo che le motivazioni per le quali ho chiesto un rinvio attenevano soltanto alla necessità di poter arrivare alla pronuncia dei senatori con una consapevolezza della situazione quanto maggiore possibile. Non vi era alcun elemento politico nella mia istanza, non c'era nessuna intenzione politica. Penso, infatti, che in questa fase dei nostri lavori la politica debba essere assente. Lo è stata sempre, anche in casi precedenti, che si sono conclusi con voti dati in assoluta coscienza.

Proprio perché la questione non ha rilevanza politica, ma ha, invece, una rilevanza, dal mio punto di vista, molto seria per i comportamenti e i giudizi dell'Aula, le chiedo, signor Presidente, di volere verificare con il voto la posizione complessiva dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di rinvio della discussione del documento *IV-ter*, n. 4.

Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione del documento *IV-ter*, n. 4, presentata dal senatore Zanda.

Non è approvata.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Stefano. Ne ha facoltà.

STEFANO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, sento il dovere di intervenire per un richiamo al Regolamento perché, come la Presidenza del Senato sa meglio di me, l'articolo 102, comma 5, del Regolamento del Senato, a differenza di quello della Camera dei deputati, prevede che sulla richiesta di votazioni per parti separate, che può essere avanzata da ciascun senatore, si esprima l'Assemblea.

Tuttavia sappiamo bene che non è sufficiente formulare una richiesta in tal senso, in quanto la Presidenza dovrebbe preliminarmente valutarne l'ammissibilità, vale a dire se il testo deliberato (in questo caso dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari) possa essere o meno disgiunto in parti aventi ciascuna un proprio valore autonomo. Mi appello proprio a questa funzione di garanzia procedurale che svolge la Presidenza.

È sin troppo evidente che, nel caso in esame, non siamo in presenza nemmeno di uno stesso fatto generante diverse fattispecie di reato (mi riferisco ai cosiddetti reati plurioffensivi, per i quali, comunque, una richiesta di votazione per parti separate nemmeno sarebbe ammissibile, come espliciterò tra un attimo), trovandoci di fronte ad un'unica fattispecie di reato (la diffamazione *ex* articolo 595 del codice penale) originata da un unico fatto e «aggravata» (così recita l'accusa) dall'aver posto in essere tale condotta per finalità di discriminazione razziale, di cui all'articolo 3 decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (convertito con legge 25 giugno 1993, n. 205). La richiesta della magistratura, come del resto si evince dalla stessa intestazione del documento, riguarda pertanto solo un reato aggravato e non due distinte fattispecie astratte.

Secondo me, l'ipotesi di votazione per parti separate è quindi anche logicamente non ricevibile, prima ancora che giuridicamente inammissibile, non rientrando tra i poteri del Senato la verifica della sussistenza o meno della circostanza aggravante, contestata invece dalla magistratura. In tal caso ci sarebbe un'evidente menomazione delle attribuzioni del potere giudiziario, spettando al Senato solo deliberare se la fattispecie concreta portata alla nostra attenzione sia o meno coperta dall'insindacabilità di cui all'articolo 68, comma 1, della Costituzione, in quanto opinione espressa nell'esercizio tipico delle funzioni parlamentari (così come ha peraltro deliberato la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari).

Di conseguenza, credo che sarebbe un errore procedurale (non trovo altri termini) anche solo votare disgiuntamente per l'insindacabilità in questione con riferimento, da un lato, alla diffamazione e, dall'altro, all'aggravante dei motivi razziali. Una richiesta di votazioni per parti separate in materia di deliberazioni di insindacabilità potrebbe semmai configurarsi come ammissibile solo se l'oggetto di votazione riguardasse due distinti fatti concreti, pur collegati, in quanto è sui fatti che il Senato deve pronunciarsi.

Del resto, se nel più sta il meno, vale la pena ricordare la giurisprudenza sia della Corte costituzionale, che della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati per i reati cosiddetti plurioffensivi. Più volte la Corte costituzionale ha avuto modo di specificare che la deliberazione della Camera competente riguarda un determinato fatto, per cui, ad esempio, una decisione riferita ad un procedimento penale spiega i suoi effetti anche in un eventuale processo civile vertente sullo stesso fatto o viceversa (il riferimento è alla sentenza n. 449 del 2002). L'oggetto tipico della deliberazione parlamentare in materia di sindacabilità consiste pertanto nella valutazione di un «determinato fatto» come insindacabile o

meno, vale a dire come legato o meno da un nesso funzionale all'attività parlamentare tipica, al di là delle plurime e differenziate conseguenze giuridiche.

Più nello specifico, possiamo citare il precedente della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati del 23 settembre 2009, con riferimento ad una vicenda in cui dal medesimo fatto storico l'autorità giudiziaria aveva ritenuto di far scaturire due diverse imputazioni penali: una per diffamazione e l'altra per calunnia. Proprio in quella circostanza, il presidente Castagnetti fece presente che dal punto di vista della competenza parlamentare, indipendentemente dalla circostanza che tali dichiarazioni abbiano ricevuto etichettature penalistiche plurime, quel che conta è la valutazione della Camera in ordine alla riconducibilità complessiva della condotta alle funzioni parlamentari. Altrimenti emergerebbe il rischio del *bis in idem*, che si avrebbe deliberando sullo stesso fatto, ora sotto il profilo della diffamazione, ora sotto il profilo della calunnia. Pertanto, in quell'occasione la Giunta – e poi l'Assemblea – convenne sulla necessità che un unico esito deliberativo dovesse riguardare entrambe le contestazioni penali.

Mi avvio alla conclusione ricordando anche il precedente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera del 27 ottobre 1999, quando di fronte ad un fatto storico unitario – vale a dire dichiarazioni di un deputato apparse su due diversi quotidiani – la Giunta ritenne di dover procedere ad un unico voto su quel fatto, riferito ai due diversi procedimenti scaturiti con riferimento alle stesse dichiarazioni riportate da due quotidiani differenti.

In conclusione, per rispetto del principio di non contraddizione e del criterio del *ne bis in idem*, non appare plausibile procedere in materia di insindacabilità a due distinte votazioni riguardanti la stessa fattispecie concreta, pur riferite a due diverse conseguenze penali oppure – ed a maggior ragione – riferite al reato ed alla specifica aggravante. O il nesso funzionale sussiste per quel fatto o è assente: ancora una volta emergerebbe l'autoreferenzialità di una Camera e la tendenza alla auto-impunità assolutoria qualora – con un errore procedurale, con una finzione sostanziale – si negasse l'insindacabilità per il reato di base ma la si affermasse per l'aggravante, laddove il fatto evidentemente è lo stesso, magari – ma spero per il rispetto di quest'Aula che il mio sospetto sia infondato – perché sullo sfondo ci sono i vari calcoli sulle relative prescrizioni. Io credo che questa Assemblea debba esprimersi sulla decisione che la Giunta ha prodotto nel febbraio del 2015.

PRESIDENTE. Presidente Stefano, lei ha citato precedenti della Camera, ma le posso comunicare che ci sono precedenti del Senato assolutamente conformi alla richiesta e voti separati proprio su fattispecie assolutamente identiche.

È iscritto a parlare il senatore Calderoli. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i miei avvocati difensori mi avevano predisposto una memoria scritta con cui chiedere a codesta Assemblea di confermare la proposta della Giunta di ritenere che il fatto in oggetto concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e pertanto insindacabili ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, ma io non sono – né voglio farlo – un avvocato: sono un politico, e prima ancora una persona, un uomo, e quindi preferisco usare le mie parole, come ho già fatto davanti ai magistrati, davanti alla Giunta e come ora farò di fronte a questa Assemblea, per potervi dare contezza dei fatti, della sede in cui si sono svolti e, trattandosi di opinioni espresse, per trasmettervi direttamente i sentimenti veri che le hanno ispirate.

Nel corso di un comizio a Treviglio, nel luglio 2013, ho svolto un intervento di quasi tre quarti d'ora in cui, fra l'altro, ho contestato la politica sull'immigrazione tenuta dall'allora Governo Letta e dal ministro Kyenge, la quale proprio nei giorni precedenti era passata da Bergamo ed aveva sostenuto che l'immigrazione clandestina non potesse essere considerata un reato (a quell'epoca lo era). Argomenti, questi, su cui proprio nei mesi precedenti, esattamente a giugno e a maggio, avevo presentato due atti di sindacato ispettivo relativi proprio alle dichiarazioni e alla politica del ministro Kyenge.

Purtroppo – e vi dico che subito dopo mi sarei tagliato la lingua – sbagliando ho proferito una battutaccia estremamente infelice, che solo dopo ho compreso poter essere offensiva, ma vi giuro sul mio onore che in quel momento la mia volontà era solo quella di fare una battuta. Il tribunale forse, non conoscendomi, non potrebbe capirmi. Ma voi mi conoscete, e sapete che io di battute ne faccio a raffica; le faccio in Aula, in Commissione, ma sempre, come avete avuto modo di valutare, con finalità politiche e ironiche, mai con volontà di offendere o, peggio ancora, di discriminare.

Io ho dimostrato, nei fatti e negli anni, di rispettare sempre tutti, maggioranza e opposizione, e tutti di questo devono darmi atto. Spesso le battute le faccio anche su me stesso, convinto che, se esiste in politica il diritto di esprimere le proprie opinioni, lo stesso si possa realizzare con l'ironia, la satira, stimolando il sorriso o il riso, ma non certamente per rancore o cattiveria che, come sentimenti, non mi appartengono.

Io la mattina mi alzo sorridendo e il sorriso, come avete avuto modo di verificare in questi anni, lo mantengo per tutto il giorno, tranne quando accadono episodi come quello in oggetto. Da otto anni, il più noto sito di *gossip*, informazione e satira, «Dagospia», ed altri siti, accanto alle notizie che mi riguardano mettono la mia foto con la testa di un maiale. Io ho sempre sorriso e riso di fronte a queste immagini, non ritenendomi mai offeso dalle stesse, anche se faccio francamente fatica a considerarle come critica nei confronti del mio operato politico, mai ho ritenuto che potessero considerarsi istigazioni all'odio razziale.

Ogni giorno sul mio sito *web* ricevo ingiurie che vanno dallo «stronzo» al «fascista» a ogni genere di contumelie, nonché minacce fisi-

che o di morte, e mi sono dovuto fare una ragione del fatto che la magistratura le consideri semplici critiche politiche nei miei confronti.

Talvolta gli stessi insulti mi vengono rivolti anche quando presiedo l'Aula e faccio (o cerco di far) rispettare il Regolamento: faccio finta di non sentirli, per andare avanti nei lavori, ma li sento, e li sento bene. Avendo una lunga frequentazione di queste Aule, non mi straccio più le vesti quando sento che un collega viene definito «psiconano», piuttosto che «fascista», «nazista» o «metadone» (e tralascio le definizioni più pesanti), cioè tutte le offese fatte in Aula o via stampa da colleghi a colleghi. Non sono mie parole, ma contenuti presi dai resoconti stenografici o dalla carta stampata, e niente di tutto questo è finito in un tribunale.

Ma torniamo a noi e al mio comizio. Avendo comunque compreso l'infelicità della mia battuta, dopo poche ore dalla conclusione del comizio, ho contattato telefonicamente il Ministro stesso spiegandole il senso della mia affermazione, il contesto in cui si era svolta, la mia assoluta non volontà di volerla offendere, e le ho fatto le mie scuse, che sono state immediatamente accettate dall'interessata.

Le medesime scuse le ho riproposte di persona alla signora Ministro dopo due giorni, non appena ho avuto occasione di incontrarla di persona, e ancora una volta la stessa le ha accolte. Le medesime scuse le ho anche fatte pubblicamente nell'Aula del Senato, rivolgendole non solo, nuovamente, al Ministro, ma anche al Presidente del Senato e ai colleghi; il tutto si è concluso, a livello personale, con un invio da parte mia di un mazzo di fiori alla Ministra, con una stretta di mano con l'interessata e con qualche mese di panchina come Vice Presidente dell'Aula.

Il Ministro ha dimostrato con i fatti di aver accettato veramente le mie scuse visto che, diversamente da eventi analoghi, non ha presentato querela contro di me, né si è costituita come parte civile nel procedimento. Questo mi preme sottolineare: il fatto che non abbia presentato querela, né si sia costituita parte civile.

Di tutt'altro tenore è stato invece l'atteggiamento della magistratura di Bergamo. Nel corso della prima udienza, tenutasi il 26 giugno 2014, il presidente del collegio giudicante ha incomprensibilmente respinto la richiesta dei miei avvocati difensori di invio degli atti alla Camera di appartenenza, come disposto dalla legge n. 140 del 2003, così come fra l'altro proposto, in subordine, perfino dallo stesso pubblico ministero. Il presidente ha contravvenuto in maniera evidente a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 140 che prevede la trasmissione degli atti senza ritardo alla camera di appartenenza e ha invece fissato ulteriori udienze per il giorno primo luglio, 30 settembre e 13 novembre 2014 per l'esame dei testi.

Finalmente, il 30 settembre 2014, cioè dopo ben quattro mesi e dopo tre udienze, veniva accolta la reiterata richiesta dei miei difensori e il giudice ordinava la trasmissione degli atti al Senato.

Nonostante tutto ciò, il presidente del consiglio giudicante ha fissato un'ulteriore udienza per il mese di aprile e nonostante la Giunta si fosse pronunciata a favore dell'insindacabilità e l'Aula del Senato non si fosse

ancora espressa, il processo è ripreso regolarmente come se il Senato non esistesse e un'ulteriore udienza, possibilmente quella conclusiva, è stata fissata per il 3 ottobre prossimo, come ho già avuto modo di dire. Mi sembra una cosa incredibile.

Giova ricordare che la decorrenza dei termini di prescrizione viene sospesa per un anno e mezzo dal momento della trasmissione degli atti del Senato e quindi che bisogna c'era di andare avanti nel processo prima che il Senato si pronunciasse? Alla faccia della leale collaborazione tra poteri dello Stato. Su questo non vi è in ballo solo il sottoscritto, indipendentemente da quello che vorrà votare quest'Aula, ma anche la dignità del Senato e un principio costituzionale sacrosanto.

Riassumendo, il mio comizio era una critica politica relativa alla politica migratoria del Governo e del Ministro, oggetto di due atti ispettivi specifici per materia e per persona che vanno ad aggiungersi ad una miriade di altre iniziative mie e del mio partito intraprese in tal senso dentro e fuori le aule parlamentari.

Recita la Giunta (è assolutamente importante questo passaggio): «Sul piano metodologico, si ritiene che l'esame svolto dalla Giunta non può assumere un improprio ruolo di ulteriore grado di giudizio, dovendo necessariamente essere circoscritto alla valutazione della circostanza se le dichiarazioni rese *extra moenia* siano o meno correlate funzionalmente con l'attività parlamentare svolta dal senatore Calderoli (...). In altri termini, alla luce di un principio di separazione dei poteri, l'attribuzione spettante al Senato di cui all'articolo 68 della Costituzione (...) deve necessariamente incentrarsi sul mero riscontro della sussistenza o meno del nesso funzionale tra dichiarazione resa *extra moenia* dal parlamentare e atti parlamentari "tipici". (...) Nel caso di specie, infatti, le dichiarazioni rese dal senatore Calderoli, sia pure con delle asprezze e coloriture sarcastiche commisurate al particolare contesto in cui furono pronunciate (...) sono tuttavia sostanzialmente riprodotte del contenuto di due atti di sindacato ispettivo, ossia l'atto n. 4-00166 del 14 maggio 2013 e l'atto n. 4-00324 del 6 giugno 2013», così com'è stabilito il nesso temporale, ovvero immediatamente precedente.

In secondo luogo, queste mie dichiarazioni sono state rese in una manifestazione politica organizzata dal partito cui appartengo e che ha visto il mio come intervento di chiusura, in quanto senatore e Vice Presidente del Senato. Riconosco, all'interno di un articolato intervento sull'immigrazione, di aver detto una colossale sciocchezza, ma vi garantisco che non avevo la volontà di offendere, tantomeno di discriminare. Tra i tanti difetti che ho, io razzista, al di là delle battute, non lo sono, prova ne è che ho sostenuto le candidature e le elezioni di nostri candidati sindaci di colore, assessori di colore, consiglieri comunali di colore; anche il nostro responsabile dell'immigrazione, Tony Iwobi, cui mi lega stima ed amicizia, è di colore. La stessa ministra Kyenge ha accettato le scuse e i miei fiori e pertanto non mi ha querelato né si è costituita parte civile nel processo.

Per concludere, e riconoscendone io stesso la non rilevanza da un punto di vista costituzionale e giuridico, il padre dell'onorevole Kyenge,

dopo aver celebrato all'epoca dei fatti un rito non propriamente positivo nei miei confronti, nel settembre del 2014, ossia un anno dopo, il medesimo genitore ha svolto una cerimonia in Congo per trasmettermi tutti i possibili spiriti positivi, cerimonia, con cui, fra l'altro, mi ha anche adottato. Sono, quindi, diventato il suo 37° figlio, come ampiamente riportato dalle cronache. L'intero nucleo familiare ha pertanto ridimensionato il fatto e mi ha perdonato.

La Giunta dell'elezioni e delle immunità parlamentari propone all'Assemblea di ritenere che il fatto, sulla base delle due singole fattispecie di reato, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La Giunta è composta da magistrati, avvocati e giuristi di altissimo livello. In punto di diritto la decisione della Giunta non fa una piega perché le opinioni da me espresse, come citato dalla Giunta stessa, sono funzionalmente e temporalmente connesse all'esercizio del mio mandato parlamentare. Quindi, personalmente, vorrei chiedere a quest'Aula di confermare la deliberazione della Giunta, ma io sono un politico e non un giurista e volendo dimostrare la mia totale onestà intellettuale non posso non riconoscere che quella battuta, quella parola, che non sono riuscito nemmeno più a pronunciare, non dovrevo dirla ed il fatto che io la possa aver riferita ad una donna è ancora più censurabile. Mi prenderei a sberle se questo servisse; avrei voluto tagliarmi la lingua, ma ora è troppo tardi, e comunque non riesco a capacitarmi come un fatto del genere possa essere finito in un tribunale e la cosa mi sembra ingiusta. La mia battuta era ed è sicuramente censurabile e sono il primo a riconoscerlo ma tirare in ballo l'istigazione all'odio razziale della legge Mancino mi sembra francamente eccessivo. Ho detto una sciocchezza di cui mi sono pentito, scusato, strascusato e per qualche mese sono stato tenuto in panchina come Presidente, ma proprio in questi giorni nel dibattito politico ho sentito attribuire la qualifica di «bestie» a chi non la pensa in una determinata maniera e la risposta, altrettanto forte, di attribuzione di «verme» a colui che aveva proferito quella frase. Sono esecrabili e censurabili sia le attribuzioni di «bestie» che quella di «verme» e tutti dovremmo fare un passo indietro per riportare la politica nei binari della decenza, della buona politica e – aggiungerei – della buona educazione. Mai mi aspetterei però di vedere il Presidente del Consiglio o il *leader* di un partito finire a processo per queste battute e, fra l'altro, con l'aggravante dell'istigazione all'odio razziale.

Il relatore ha chiesto due votazioni distinte su ciascuna delle due fattispecie di reato. Pongo due quesiti: ho istigato all'odio razziale? Francamente no. Se uno ha la pazienza e la volontà di leggere le carte verificherà che non esiste né istigazione, né odio razziale. Ho diffamato? Sinceramente devo dire che ho detto una sciocchezza, ma l'ho detta in un agone politico e in condizioni fisiche e mentali che non erano certo quelle ideali. Non vuole essere un'attenuante, ma proprio allora avevo subito nei miei precedenti quattro interventi chirurgici molto pesanti, e altri due sono seguiti agli stessi; stavo facendo la chemioterapia – che purtroppo ancora

oggi faccio – e, quando fai la chemio, a segno con la testa non lo sei e la stupidata magari è più facile che ci scappi.

La Giunta ha stabilito il nesso funzionale e temporale delle mie dichiarazioni rispetto ai due atti di sindacato ispettivo immediatamente precedenti quel comizio e, pertanto, di ritenerle insindacabili ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Ora, colleghi, vi chiedo di votare con un voto non di partito, ma solo secondo coscienza. Mi auguro che i Capigruppo possano concedere la libertà di votare secondo coscienza, come sempre credo debba accadere rispetto all'articolo 68 della Costituzione. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC) e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo alla votazione della richiesta di votazione per parti separate.

CUCCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sulla richiesta di voto per parti separate non c'è dichiarazione di voto e non c'è discussione; c'è solo il voto dell'Assemblea, che si deve esprimere da Regolamento.

Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate, avanzata dal senatore Malan.

(*Segue la votazione*).

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione per parti separate.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che il fatto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Calderoli, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. (*Commenti dal Gruppo PD*).

TONINI (*PD*). Presidente, quale parte è la prima?

PRESIDENTE. Anullo la votazione.

Stiamo votando la proposta di insindacabilità della Giunta relativamente all'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993 (si tratta dell'aggravante di istigazione all'odio razziale).

TONINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Le ricordo che siamo in fase di votazione, senatore Tonini.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, solo perché tutti i senatori, a cominciare da me che sono il meno sveglio della compagnia, siano consapevoli di cosa stiamo votando: stiamo votando la relazione della Giunta sull'insindacabilità relativamente all'aggravante di istigazione all'odio razziale, su cui il parere della Giunta è favorevole. Quindi chi vota a favore vota come la Giunta, mentre chi vota contrario vota contro la proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Il voto favorevole riconosce l'insindacabilità già deliberata dalla Giunta.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che il fatto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Calderoli, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che il fatto, ai sensi dell'articolo 595, terzo comma, del codice penale, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Calderoli, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

PALMA (*FI-PdL XVII*). Incredibile!

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche del signor Antonino Papania, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 10,57)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 7, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche del signor Antonino Papania, senatore all'epoca dei fatti, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 21561/2013 RG NR – n. 13877/2013 RG GIP)», a seguito del rinvio del documento stesso deciso dall'Assemblea nella seduta del 4 dicembre 2014.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche del signor Papania, senatore all'epoca dei fatti, per le sole intercettazioni effettuate fino al 1° novembre 2010, rigettando invece la richiesta dell'autorità giudiziaria per tutte le comunicazioni intercettate successivamente alla predetta data. (*Brusio*).

Colleghi, stiamo continuando a trattare argomenti delicati: vi prego di fare attenzione.

Chiedo al relatore, senatore Alicata, se intende intervenire.

ALICATA, *relatore*. Signor Presidente, in data 26 maggio 2014, il giudice per le indagini preliminari (GIP) presso il tribunale di Palermo ha chiesto al Presidente del Senato l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche del signor Antonino Papania, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.

La Giunta, dopo aver deliberato di proporre all'Assemblea – come lei ha ricordato, signor Presidente – di concedere l'autorizzazione per le sole intercettazioni effettuate sino alla fine del mese di novembre 2010, ha riesaminato la domanda, deliberando a maggioranza di concedere tale autorizzazione per le sole intercettazioni effettuate sino al 1° novembre 2010, rigettando la richiesta dell'autorità giudiziaria per tutte le comunicazioni intercettate successivamente alla predetta data. Le indagini riguardano una vicenda di corruzione nella quale sarebbe coinvolto l'ex senatore Papania, che avrebbe – secondo l'accusa – istituito un accordo criminoso attraverso il quale riceveva dal direttore della concessionaria che si occu-

pava della gestione del servizio rifiuti a Trapani «in più occasioni, utilità consistite nell'assunzione di numerose persone a lui gradite e da lui segnalate». Il GIP ha considerato come casuali solo le intercettazioni avvenute anteriormente al 3 gennaio 2011, mentre le richieste del pubblico ministero sono molto più vaste, riguardando intercettazioni che ricadono in un arco temporale che va dal 13 giugno 2010 al 14 maggio 2012. Nella seduta del 28 febbraio 2015, la Giunta ha approvato a maggioranza la proposta del nuovo relatore, finalizzata a prospettare all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni dell'ex senatore Papania per le sole intercettazioni effettuate fino al 1° novembre 2010, rigettando la richiesta dell'autorità giudiziaria per tutte le comunicazioni intercettate successivamente alla predetta data.

Signor Presidente, l'impostazione sottesa alla proposta in questione è ispirata ad un approccio garantistico, che si pone in continuità con quello seguito dal precedente relatore, il senatore Buccarella, anche se viene ristretto l'ambito temporale dell'autorizzazione, circoscrivendolo alle comunicazioni captate sino al 1° novembre 2010. Si ritiene utile ribadire alcuni principi di carattere generale, attinenti al tema delle cosiddette intercettazioni indirette. Nei casi di intercettazione su utenze di terzi non aventi la qualifica di parlamentare, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, il Senato deve verificare quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni, con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono con tali soggetti o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, *in fraude legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare, tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi che si prevede possano comunicare con il parlamentare, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare stesso.

Occorre sottolineare che non basta la mera circostanza della comunicazione tra il terzo ed il parlamentare per comportare la sospensione delle attività di captazione e la conseguente richiesta di autorizzazione preventiva alla Camera, essendo invece a tal fine necessario che l'autorità procedente ravvisi un coinvolgimento dello stesso nelle attività investigative.

Una diversa interpretazione contrasterebbe con le linee guida enunciate a tal proposito dalla Corte costituzionale e produrrebbe sul piano concreto effetti paradossali, obbligando gli inquirenti ad interrompere le intercettazioni sull'utenza di terzi non appena emerga che uno dei destinatari interloquisca con un parlamentare, a prescindere dal mutamento di direzione dell'indagine e, quindi, anche nei casi in cui tale mutamento non sia in concreto riscontrabile e il parlamentare non sia quindi coinvolto direttamente nell'indagine.

Sul piano giuridico generale va evidenziato, con riferimento al caso di specie, che il ruolo attivo dell'ex senatore Papania, a partire dal novembre del 2010 – sottolineato nell'ordinanza dell'autorità giudiziaria – lascia desumere la mancanza del requisito dell'occasionalità rispetto alle attività

di captazione operate successivamente al 1° novembre del 2010, per le quali quindi la richiesta di autorizzazione deve essere respinta.

La tesi difensiva, prospettata dall'ex senatore Papania, fa risalire il mutamento di direzione dell'atto di indagine al 7 luglio 2010. Tale tesi presenta, ad avviso del relatore, elementi di verosimiglianza, atteso che, già a partire dalla predetta richiesta di proroga, si possono trarre indici sintomatici di un mutamento di direzione degli atti di indagine.

Nella proposta finale si è tuttavia ritenuto che la tesi in questione, pur essendo verosimile, non fosse tuttavia sufficiente ad ancorare a parametri oggettivi il *fumus mutationis*. La Giunta ha quindi ritenuto che a tal fine fossero necessari ulteriori indici sintomatici. L'indice sintomatico decisivo, che ha indotto la Giunta a ravvisare un *fumus mutationis*, è riscontrabile nell'ambito dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari. In particolare, nel paragrafo 3.2.3 della predetta ordinanza, si legge testualmente che: «a partire da novembre 2010 le intercettazioni paiono lasciare emergere un particolare ruolo attivo del senatore Papania nella risoluzione delle questioni che riguardano il rapporto tra l'AIMERI AMBIENTE srl e l'ATO TP1».

Nel caso di specie non sussiste alcuna prova del mutamento di direzione dell'atto di indagine, ma le predette affermazioni, riportate nell'ordinanza dell'autorità giudiziaria, sono suscettibili di creare un ragionevole dubbio in ordine ad un possibile mutamento di direzione dell'atto di indagine a partire dal 1° novembre 2010.

Tale *fumus mutationis*, in ossequio al principio costituzionalmente rilevante del *favor rei*, comporta la logica conseguenza che il dubbio su un elemento così significativo per la valutazione dell'occasionalità o meno delle intercettazioni su utenze di terzi determini inevitabilmente il rigetto della richiesta di autorizzazione.

Un altro elemento prospettato dall'ex senatore Papania non è stato accolto, ossia quello relativo alla ravvisabilità di un *fumus persecutionis*, sottolineato nella seconda memoria scritta presentata dall'interessato nel novembre 2014. Si è ritenuto, infatti, che l'oggetto del sindacato della Giunta, nelle ipotesi di intercettazioni su utenze telefoniche di terzi, debba essere circoscritto alla sola verifica della natura concreta di tali attività di captazione. Si tratta di valutare se le intercettazioni siano occasionali – con conseguente esclusione *in nuce* del *fumus persecutionis*, non potendosi ravvisare uno scopo persecutorio in un atto occasionale – o viceversa se le stesse si configurino come «indirette in senso stretto» e, quindi, se siano operate su utenze di terzi *in fraude legis*, al fine di captare surrettiziamente il parlamentare.

In tale seconda ipotesi, risulta parimenti superfluo verificare se ci sia o meno il *fumus persecutionis*, essendo tale eventuale illiceità assorbita dalla violazione dell'obbligo di chiedere preventivamente l'autorizzazione di cui all'articolo 68 della Costituzione, che, come ha chiarito la giurisprudenza della Consulta, sussiste anche nelle sopra descritte ipotesi di intercettazioni indirette in senso stretto.

Lo schema logico seguito si articola in due sviluppi alternativi. Se l'autorità giudiziaria chiede *ex ante* l'autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni indirette in senso stretto, allora e solo in quel caso la Giunta può anzi deve valutare se vi sia o meno un *fumus persecutionis* sotteso a tale richiesta. Nella seconda ipotesi l'autorità giudiziaria omette di chiedere *ex ante*, quindi prima dell'effettuazione, l'autorizzazione all'effettuazione di un'intercettazione indiretta in senso stretto, dando luogo con tale comportamento omissivo ad una violazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Alla luce di tale ragionamento, la valutazione del *fumus mutationis* riveste sul piano procedurale una valenza preventiva e preliminare rispetto alla valutazione del *fumus persecutionis*, atteso che in caso di intercettazioni su utenze di terzi la prima cosa che la Giunta è chiamata a valutare è la circostanza della occasionalità o meno dell'intercettazione, con la conseguenza che se la captazione è occasionale nessun obbligo di preventiva richiesta grava sull'autorità giudiziaria. Al contrario, se la captazione su utenza di terzi è mirata ad intercettare il parlamentare *in fraudem legis*, allora l'illegittimità della stessa sussiste in radice, a prescindere quindi dal riscontro o meno di un *fumus persecutionis*.

Nel caso di specie, quindi, essendo stato ravvisato un *fumus mutationis*, ossia un mutamento di direzione dell'atto di indagine, anzi un fondato dubbio di un mutamento, che avrebbe dovuto comportare l'interruzione immediata delle attività di captazione e l'inoltro al Senato di un'autorizzazione preventiva per le future ulteriori intercettazioni, è risultato superfluo verificare l'esistenza o meno di un *fumus persecutionis*, prospettato dall'ex senatore Papania nella memoria difensiva, essendo l'intercettazione *in nuce* illegittima, a prescindere da un eventuale intento persecutorio.

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche del senatore Papania Antonino, senatore all'epoca dei fatti, per le sole intercettazioni effettuate fino al 1° novembre 2010, e di rigettare la richiesta dell'autorità giudiziaria per tutte le comunicazioni successive alla predetta data.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Santangelo. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, signori colleghi, onorevoli cittadini che ci ascoltate fortunatamente dall'esterno e che potete così farvi un'idea chiara di quello che sta accadendo anche oggi nel Senato della Repubblica, ci troviamo a decidere, dopo mesi e mesi, sulla domanda di autorizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche dell'ex senatore Antonino Papania, come da richiesta del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo.

Ma cosa ha fatto l'ex senatore Papania? Per cosa è indagato l'ex senatore Papania?

Si legge nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che le indagini riguardano una vicenda di corruzione nella quale rientrerebbe l'ex senatore, nella fattispecie nell'ambito della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO Trapani 1, in concessione all'Aimeri Ambiente srl, molto familiare alla famiglia dell'Utri, in concorso con Orazio Colimberti, direttore dell'Area sud della società concessionaria, e con Salvatore Alestra, direttore dell'ATO Trapani 1. Entrambi hanno subito in parte delle condanne per altri procedimenti e in parte condanne non definitive già per questo processo.

Ma in cosa consisteva questo accordo criminoso? Il Colimberti, in più occasioni, assumeva numerose persone a lui gradite e a lui segnalate da parte dell'ex senatore inducendo Alestra a compiere, in cambio di tali assunzioni, atti contrari ai suoi doveri di pubblico ufficiale. Vi erano, quindi, delle segnalazioni da parte del politico, il quale indicava delle persone non perché ve ne fosse qualche motivo dal punto di vista della meritocrazia, ma al solo scopo di scambio elettorale; scambi di cortesia. Queste persone venivano assunte all'interno della Aimeri e cosa faceva il controllore? Andava a modificare i dati in modo che il Colimberti potesse non ricevere delle multe. Questo era l'accordo che si faceva tra politica e alcune persone vicine alla mafia.

Ma chi è questo ex senatore Papania, del Partito Democratico? Andiamo a leggere il suo *curriculum* e raccontiamolo a tutti in quest'Aula e magari anche al relatore Alicata.

Negli anni 2000, quando era assessore alla Regione siciliana, emerge un'altra problematica. A Palermo si fanno dei cantieri di lavoro per tamponare l'emergenza occupazionale e per le graduatorie vengono decisi dei criteri ben precisi. Nella graduatoria stilata dal Comune di Palermo, per i cantieri di lavoro denominati «emergenza Palermo», c'erano 949 persone iscritte e la priorità andava ai carcerati, ossia a persone che effettivamente avevano bisogno. Di queste, ben dieci erano state segnalate dal senatore Papania e ben sette non erano nemmeno iscritte in tale graduatoria.

Nel 2002 l'ex senatore Papania venne condannato a due mesi e venti giorni di reclusione per tale crimine, poi tramutato in abuso di ufficio.

Veniamo a fatti più recenti. Nel 2012 nella città di Alcamo (città natale di Papania e città di adozione del senatore Santangelo) si svolgono le elezioni amministrative. Signori, in questa circostanza avviene di tutto e di più. Ad Alcamo tutti sanno quello che è avvenuto: quello che si racconta di un voto che vale 50 euro o un posto di lavoro è effettivamente avvenuto; lo si vince in maniera chiara e netta dalle intercettazioni che tutti quanti avete letto.

Inutile parlare di *fumus persecutionis* o di *fumus mutationis*; questo è il fumo che volete buttare negli occhi ai cittadini per proteggere la casta. E allora basta, perché questa istituzione non può più sopportare di perdere tempo davanti a fatti così chiari ed evidenti, senatore Alicata, così chiari, senatore Grasso, per i quali non si può difendere nemmeno un ex senatore. Davanti alla giustizia uno vale uno; un ex senatore deve valere quanto

vale un cittadino. Diamo la possibilità all'ex senatore Papania di difendersi davanti alla giustizia da queste accuse infamanti.

Considerate che anche l'ex sindaco, ormai, si è dimesso per gli stessi fatti. Allora, di che cosa stiamo parlando? Di impedire alla magistratura di utilizzare delle intercettazioni, che sono palesi, evidenti e chiare? Di difendere l'indifendibile?

Questo atto è stato anche spostato dalla discussione dell'Assemblea, impedendone la votazione, per mesi, tre o quattro volte. La casta che difende la casta! Basta, signor Presidente! È inaccettabile!

Non voglio aggiungere ulteriori parole e far perdere altro tempo. Volete difendere un ex senatore, che si è reso protagonista, probabilmente, di questi fatti, in cui la mafia si mischia con la «*munniZZa*» (con la mondezza) e fa il malaffare? Volete difendere personaggi che sono accusati di questo, impedendo alla magistratura di utilizzare degli strumenti che possono portare ad un dato oggettivo? Volete fare questo? Fatelo davanti alle vostre coscienze, davanti ai vostri votanti, davanti a tutti. Ma i cittadini, soprattutto quelli di quel territorio, sanno, hanno visto con i loro occhi quei 50 euro, hanno visto con i loro occhi i sacchetti di spesa portati nei quartieri popolari: uno schifo, qualcosa di indegno e inaccettabile in un Paese democratico come l'Italia! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Davanti a queste cose, signor Presidente, voteremo assolutamente contro questo parere della Giunta, che è pieno di fumo per non far capire nulla e per nascondere la verità. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Poiché il relatore non intende intervenire in sede di replica, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, il fatto di cui oggi discutiamo è particolarmente grave in quanto le prerogative che sono concesse a noi parlamentari sono vissute dai cittadini del nostro Paese, fuori da queste Aule, come privilegi, e pertanto utilizzarli significherebbe difendere un ex senatore dal processo a cui la magistratura lo vuole sottoporre. Si tratta proprio di questo: sottrarre alla magistratura la possibilità di utilizzare prove importanti nel processo a carico di Antonino Papania. Ripeto: questo è quello di cui si tratta e a cui ha fatto riferimento il mio collega.

È una vergogna perché in questo caso non ci sono prerogative da tutelare o intercettazioni abusive. Cari colleghi, le intercettazioni in oggetto erano su un'altra utenza (quella di un signore che si chiama Colimberti) e si stanno facendo i salti mortali e le capriole per capire se si sapeva o no, oppure se la posizione del senatore Papania era cambiata oppure no. An-

tonino Papania, che in quel era momento senatore, non era l'intercettato: le intercettazioni riguardavano altri soggetti che il senatore Papania chiamava e che erano sotto indagine penale. Il discrimine temporale riguardante il cambio della posizione del senatore Papania è stato valutato correttamente dalla magistratura, non qua dai suoi colleghi, amici, vicini e sodali che in questa sede lo sostengono. La posizione è stata valutata dal giudice per le indagini preliminari, che ha autorizzato l'uso non di tutte le intercettazioni, ma soltanto di quelle fino al momento in cui si è capito che il senatore Papania cambiava posizione, passando da semplice intercettato a soggetto che aveva una parte nel processo. Quando questo è stato chiarito, le intercettazioni non sono state più ammesse. Su questo c'è il lavoro fatto dal giudice per le indagini preliminari, che ha depennato intercettazioni che sono state prese (anche quelle casualmente) dopo che la magistratura aveva già contezza del fatto che si trattava di un senatore che, secondo l'impianto accusatorio, stava commettendo dei reati con altri.

Cosa si cerca di fare in questa sede? Si cerca di fare confusione sul momento in cui si è capito che Papania era senatore e in cui doveva essere imputato insieme agli altri soggetti coinvolti. Qual è lo scopo, colleghi? Lo scopo è sottrarre prove al processo.

È in questo modo che ci vogliamo rendere onorevoli davanti ai cittadini di questo Paese? Aiutando qualcuno a farla franca sottraendo le prove ai giudici con delle scuse? È questo che vogliamo fare, colleghi? È infatti questo che verrà detto domani dai cittadini di questo Paese: hanno salvato uno di loro dal processo, sottraendo prove che erano importanti.

Per questo motivo, il Gruppo Movimento 5 Stelle voterà contro la proposta deliberata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari perché è una vergogna, perché si lasciano soltanto poche intercettazioni tagliando fuori il grosso, ossia ciò che ha fatto capire alla magistratura che il senatore Papania era coinvolto, così determinando il cambio della sua posizione. Il motivo è chiaro: togliendo quelle prove, il processo finisce.

Noi voteremo contro, ma sappiamo che voi voterete a favore e che lo salverete. Ma Papania già è condannato, lo condannate voi con il vostro voto, perché domani si dirà non che è stato assolto dalla magistratura, ma che è stato assolto perché i suoi colleghi e sodali hanno tolto le prove di mano ai magistrati. Questo si dirà, e noi non ci stiamo. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni.*)

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta, avanzata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche per le sole intercettazioni effettuate fino al 1° novembre 2010 e di rigettare la richiesta dell'autorità giudiziaria per tutte le comunicazioni intercettate successivamente alla predetta data.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

SANTANGELO (*M5S*). Bravi! Salvate i mafiosi! Questo state facendo: vergognatevi!

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 7) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Antonio Gentile (ore 11,25)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (n. 218/15 RGAC) pendente presso il tribunale di Cosenza nei confronti del senatore Antonio Gentile».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il tribunale ordinario di Cosenza il procedimento civile a carico del senatore Gentile, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che pertanto vige nel caso in esame la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo alla relatrice, senatrice Filippin, se intende intervenire.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, come già detto, si tratta in questo caso di un'azione civile e più esattamente di una azione risarcitoria che è stata promossa dal signor Franco Petramala (direttore generale *pro*

tempore dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza) nei confronti del senatore Gentile.

La vicenda trae origine da tre articoli pubblicati a firma del senatore Gentile su il «Quotidiano della Calabria» e da un comunicato pubblicato dall'ANSA.

L'editoriale a firma del senatore Gentile dal titolo «Le gravi colpe della politica sul sistema sanitario calabrese» pubblicato da «il Quotidiano della Calabria» il 30 luglio 2009 contiene tra le altre le seguenti affermazioni: «Ci sono due direttori, due *manager*, a Cosenza e Catanzaro, che amministrano senza avere i requisiti. Uno, addirittura è stato neanche candidato alle elezioni regionali, in spregio alla normativa vigente (...). Sono aumentati gli accreditamenti e si è assistito a stabilizzazioni vergognose, di gente senza titolo e senza arte che percepisce stipendi da dirigente dopo essersi autoassunta. Scandali sui quali la magistratura farà i suoi inevitabili rilievi (...). E perché mai un direttore generale senza alcun requisito continua a governare nell'illegalità se non per il senso di impunità che lo pervade?».

Simili contenuti vengono poi riportati in successivi interventi, in particolare nel comunicato del 3 agosto 2009, del 4 agosto 2009 e nell'editoriale del 28 agosto 2009. Poco dopo, il diretto interessato, cioè il direttore generale *pro tempore* dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, cita in giudizio il senatore Gentile nonché numerosi altri esponenti politici per chiedere un risarcimento del danno di svariate centinaia di migliaia di euro.

Si osserva preliminarmente che la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede che le dichiarazioni rese *extramoenia* da un parlamentare possono essere coperte dalla prerogativa della insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, incentrato su due requisiti.

Il primo si basa sulla sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno ed opinioni espresse nelle Aule parlamentari. Il secondo requisito richiesto si basa sul cosiddetto legame temporale tra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che questa venga ad assumere, in relazione ad un contesto temporale circoscritto, una finalità divulgativa rispetto alla prima.

Nel caso di specie, esistono ben quattro atti di sindacato ispettivo, presentati dal senatore Gentile nell'arco temporale che va dal 28 luglio 2009 al 26 ottobre 2010, che riportano sostanzialmente, sia pur non con le medesime espressioni, lo stesso contenuto dei suoi interventi negli editoriali e nei comunicati stampa.

Manca il cosiddetto requisito del legame temporale perché gli atti di sindacato ispettivo sono successivi ai comunicati stampa medesimi. Tuttavia, è stato osservato dalla Corte costituzionale che la posteriorità dell'atto parlamentare, tipica rispetto alla dichiarazione *extramoenia*, non preclude, di per sé, la configurabilità della insindacabilità sotto il profilo del legame temporale, purché questo risulti prevedibile sulla base della specifica si-

tuazione. Ovvero, nel momento in cui vengono fatti dei comunicati stampa con un determinato contenuto, e subito dopo viene proposto un sindacato ispettivo, il nesso di legame temporale sussiste.

Per questa ragione, la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso presso il tribunale di Cosenza il procedimento civile a carico del senatore Antonio Gentile concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige, nel caso di specie, la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che il fatto, per il quale è in corso il procedimento civile a carico del senatore Gentile, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Senato approva.

Sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Giovanardi

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con riferimento alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al documento *IV-ter*, n. 6, comunico che, con lettera del 14 settembre scorso, il senatore Giovanardi ha trasmesso alla Presidenza copia del verbale di remissione della querela che ha dato origine al procedimento penale e la relativa accettazione.

Pertanto, in attesa di definizione della vicenda da parte della competente autorità giudiziaria, il predetto documento non è stato posto all'ordine del giorno della seduta odierna.